

## **MODELLO DI CONTRATTO**

**OGGETTO : FORNITURA IN NOLEGGIO, DI PARCOMETRI CON ALIMENTAZIONE A PANNELLO SOLARE COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, PER LA RISCOSSIONE TARIFFARIA E GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SANTA MARINELLA – CIG N. 9713969CCC**

## MODELLO DI CONTRATTO

### Art. 1 - Oggetto

1. L'oggetto del contratto è la prestazione da parte dell'operatore economico dei seguenti servizi:
  - la fornitura in noleggio di n. 17 parcometri, per la durata di 12 (dodici) mesi, con alimentazione a pannello solare, con caratteristiche indicate nel successivo art. 5 del presente Capitolato, loro posa in opera, con idonei plinti di ancoraggio a piastre, da installare nella Città di Santa Marinella (Zona centrale) e da rendere funzionali con il sistema tariffario locale, dopo relativo collaudo, entro 10 gg n.e.c. dalla sottoscrizione del contratto;
  - la fornitura in noleggio di n.13 parcometri con alimentazione a pannello solare, con caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico, per la durata di 5 (cinque) mesi loro posa in opera, con idonei plinti di ancoraggio a piastre, da installare in località di Santa Severa;
  - la fornitura in noleggio di n.18 parcometri con alimentazione a pannello solare, con caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico, per la durata di 4 (mesi) mesi, loro posa in opera, con idonei plinti di ancoraggio a piastre, da installare nella Città di Santa Marinella (Zona semicentrale) e su aree sterrate ad uso parcheggio stagionale, da rendere funzionali con il sistema tariffario locale, dopo relativo collaudo, entro 10 gg n.e.c. dalla sottoscrizione del contratto;
  - la manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria delle macchine installate, comprensiva dell'approvvigionamento di carta termica e della sostituzione a carico della Ditta aggiudicatrice delle parti di ricambio, anche in caso di danneggiamenti per atti vandalici;
  - servizio di centralizzazione dei parcometri installati, comprensivo degli oneri derivanti dalla fornitura di sistemi/periferiche di collegamento e trasmissione del traffico dati, ed accesso ad un portale web per il monitoraggio in tempo reale dello stato tecnico, contabile e statistico delle macchine e dell'attività di vendita dei titoli. la gestione e la fornitura a noleggio di sistema di centralizzazione, elaborazione, trasferimento dati software, registrazione storica di tutte le operazioni effettuate dai parcometri e cassa automatica;
  - formazione del personale, dipendente della Stazione appaltante, per l'utilizzo dei software gestionali e per gli interventi manutentivi di carattere ordinario relativi a ripristini delle macchine che non necessitano di intervento specializzato.

### Art. 2 – Valore del Contratto

2. Valore complessivo del contratto posto a base di gara a valenza annuale, soggetto a ribasso è pari a Euro 115.940,00, oltre IVA di legge, oltre euro 1.500,00, relativi a oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. Tale importo è soggetto a ribasso d'asta come stabilito dall'art. 7 del disciplinare di gara.

### Art. 3 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)

1. Ai sensi del comma 3-bis. art. 26, D.lgs. n. 81/2008 alla presente procedura non si applica l'obbligo di cui al comma 3 art. 26, D.lgs. n. 81/2008.

### Art. 4 – Durata del Contratto

L'affidamento avrà una durata massima di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di stipula della contratto per noleggio di n. 17 parcometri annuali e di ulteriori n. 13 parcometri da installare in località di Santa Severa in noleggio per la durata di 5 (cinque) mesi (maggio-settembre), nonché il

noleggio di n.13 parcometri per la durata di 4 (quattro) mesi (maggio-agosto) da installare nella Città di Santa Marinella (Zona e semicentrale) ed infine il noleggio di n.5 parcometri pari a nuovo per 4 (quattro) mesi (maggio-agosto) da installare su aree sterrate ad uso parcheggio stagionale; al rispettivo termine d'uso intermedio i parcometri dovranno essere smontati, custoditi e rimontati nella stagione successiva a cura e spese della Ditta aggiudicataria; mentre alla scadenza di 12 mesi del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà, a propria cura e spese, rimuovere tutti i parcometri, tutte le apparecchiature e gli strumenti installati, entro un termine perentorio 15 gg che sarà comunicato dalla Santa Marinella Servizi S.r.l. pena l'eventuale risarcimento del danno.

Le prestazioni dovranno essere fornite in modo continuativo.

La stazione appaltante, entro il termine di mesi sei dalla scadenza naturale del contratto, conserva il diritto di riscatto di un parte o di tutti i 48 apparecchi installati dalla Ditta aggiudicataria con versamento di un prezzo congruo da indicare nella offerta economica e comunque in rispetto al valore di mercato dei parcometri nello stato in cui si trovano (e comunque in perfetto stato di efficienza e funzionamento).

L'impresa, partecipando alla presente procedura, si impegna ad installare ulteriori parcometri, aventi le stesse caratteristiche, ovvero caratteristiche superiori, di quelli già installati, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara, per un periodo non inferiore a mesi dodici. Il termine di mesi 6 dalla scadenza naturale del contratto potrà essere oggetto di modifiche nel corso dell'esecuzione del servizio, limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario o più favorevoli per la Stazione appaltante.

La Ditta, partecipando all'appalto di cui al presente capitolato si impegna a:

- rendersi disponibile ad effettuare senza oneri eventuali spostamenti delle apparecchiature determinati da condizioni e/o esigenze intervenute successivamente all'aggiudicazione, nel limite di nr. 2 (due) spostamenti annui riguardanti un numero complessivo non superiore a n.5 (cinque) parcometri;
- non pretendere nessun indennizzo per cause derivanti dalla riduzione della durata contrattuale del servizio in oggetto, nell'arco temporale massimo contenuto dei 60 giorni consecutivi, previa comunicazione formale con almeno 60 giorni di preavviso.. Per la sospensione del noleggio superiore a quanto sopra evidenziato (60 giorni), alla impresa appaltatrice sarà riconosciuto il valore economico pari al 10% del costo del noleggio sospeso fino alla scadenza del contratto. Per la sospensione senza il preavviso di 30 giorni sarà riconosciuto il valore economico pari al 50% del costo del noleggio sospeso fino alla scadenza del contratto

La Santa Marinella Servizi S.r.l. si riserva la facoltà inoltre di risolvere il contratto per gravi inadempienze nello svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto.

### **Art. 5 – Corrispettivi**

Il corrispettivo dovuto, onnicomprensivo per tutte le attività indicate all'art. 1) e come risultante dal ribasso d'asta offerto, sarà liquidato per il noleggio di 48 parcometri con pagamento canone mensile aggiudicato in conformità ai rispettivi periodi di noleggio.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità): in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10%, l'appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

#### **Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio**

1. La ditta affidataria dovrà provvedere all'installazione e relativa configurazione/ programmazione di n. 48 parcometri nelle aree destinate alla sosta a titolo oneroso del Comune di Santa Marinella. Siti questi che saranno indicati dalla Santa Marinella Servizi S.r.l. in sede di esecuzione del contratto.
2. La ditta affidataria dovrà provvedere all'esecuzione di n. 48 nuovi plinti di ancoraggio con relative piastre;
3. La ditta affidataria, durante la gestione, senza alcun onere, si obbliga ad effettuare gli interventi gestionali, manutentivi e di riparazione causati da rottura/inceppamento/blocco parcometro, anche se causati da atti vandalici, nonché quelli di manutenzione straordinaria e conseguentemente gli eventuali interventi di riprogrammazione che si rendessero necessari.
4. La ditta affidataria sarà tenuta ad effettuare, senza alcun onere, eventuali spostamenti dei parcometri qualora dovessero essere rideterminate le aree destinate a sosta a titolo oneroso.
5. I servizi di cui al presente contratto devono essere garantiti tutti i giorni inclusi i festivi.
6. La ditta affidataria dovrà eseguire l'assistenza e gli interventi di manutenzione dei parcometri, comprese le migliorie presentate in fase di offerta e del sistema di gestione centralizzata con una frequenza tale da garantire l'efficienza e la funzionalità, senza costi aggiuntivi per la Santa Marinella Servizi S.r.l. e nel modo seguente:
  - a) reperibilità 8 ore giornaliere, diurne, nella fascia oraria dalle 9,00 -13,00 alle 15,00-19,00, i giorni feriali (da lunedì a sabato) di personale addetto alla manutenzione degli impianti (anche in caso di inoperosità del terminale per eccessivo riempimento della cassa monete), a tal fine la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Santa Marinella Servizi S.r.l. il nominativo del responsabile del servizio e degli addetti alla manutenzione, nonché fornire i recapiti telefonici. Per manutenzione si intende anche l'intervento in caso di blocco del parcometro per eccessivo riempimento del comparto deposito monete. Gli interventi dovranno compiersi entro 5 ore dalla segnalazione;
  - b) manutenzione straordinaria con sostituzione anticipata delle parti guaste entro un tempo massimo di 5 ore lavorative dalla ricezione della comunicazione scritta del responsabile del servizio.
  - c) La ditta affidataria deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La ditta sarà responsabile nei confronti della Santa Marinella Servizi del rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  - d) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, l'affidatario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dalla Santa Marinella Servizi sulla base anche degli atti di indirizzo dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 7 – Tariffe**

1. I parcometri installati dovranno consentire il pagamento diretto con moneta o banconote od anche per mezzo di carta Card contactless o tessera chipcard degli abbonamenti mensile/ bimestrale/ quadrimestrale/ cinque mesi/annuale.
2. I parcometri dovranno consentire il pagamento della sosta giornaliera / mensile /annuale / etc. su strada mediante l'utilizzo di APP disponibili per IOS, Android e Windows Phone con gli Operatori maggiori del settore (tipo **EasyPark**, **TelepassPay**, **Phonzie**, **myCicero**, **Drop-**

**Ticket, etc)** in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 901) della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. L'affidatario si impegna ad apportare tutte le necessarie modifiche di programmazione dei parcometri sulla base delle determinazioni in merito ad orari e tariffe che saranno eventualmente adottate dall'Amministrazione comunale nel corso dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 8 – Obblighi dell'amministrazione comunale**

1. La Santa Marinella Servizi S.r.l. si obbliga a fornire alla ditta affidataria, che ne faccia espressa richiesta, i dati che fossero necessari al fine dell'espletamento della prestazione richiesta per la gestione del servizio.
2. Restano in carico della stazione appaltante:
  - La predisposizione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
  - La gestione di eventuali convenzioni stabilite dall'amministrazione comunale;
  - Il controllo della sosta a titolo oneroso nelle aree opportunamente definite;

#### **Art. 9 – Sanzioni**

1. In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell'espletamento del servizio, di mancato rispetto della programmazione dei parcometri alle tariffe stabilite e/o di qualsiasi altro inadempimento alle prescrizioni previste o richiamate nel presente disciplinare, si procederà a contestazione scritta inviata mediante PEC all'affidatario, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni.
2. All'esito della valutazione di quanto sopra, il dirigente del Settore Polizia Locale, ove reputi comunque sussistere l'inadempienza dell'affidatario, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma corrisposta a titolo di cauzione, secondo lo schema che segue:
  - Per la prima inadempienza nel corso dell'intero periodo contrattuale: richiamo formale;
  - Per la seconda inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione di € 150,00;
  - Per la terza inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione di € 300,00;
  - Per la quarta inadempienza nel corso dello stesso periodo: risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali altri danni subiti dalla Santa Marinella Servizi, comprese le spese e i compensi che la Stessa dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio, a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

#### **Art. 10 - Subappalto**

1. È ammesso il Subappalto nel rispetto dell'art.105 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 11 – Clausola risolutiva**

1. Il contratto è vincolato e sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012).

#### **Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La ditta affidataria si assume tutti gli obblighi dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, fatte salve eventuali modifiche della legge.

#### **Art. 13 – Trattamento dei dati**

1. La Santa Marinella Servizi S.r.l. è responsabile al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. limitatamente alle informazioni necessarie allo svolgimento del contratto. È fatto quindi obbligo alla ditta affidataria di svolgere le attività, in conformità e nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le informazioni eventualmente dovranno essere trattate esclusivamente per le finalità concernenti il presente contratto.
2. La Santa Marinella Servizi S.r.l, altresì, si impegna a trattare i dati della ditta affidataria esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente atto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti.
3. La ditta affidataria garantisce che le informazioni relative all'esecuzione del presente incarico, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.

#### **Art. 14 – Speciale domicilio**

1. Ai fini del presente contratto il concessionario elegge domicilio in Santa Marinella (RM) al Lungomare G. Marconi n.101

#### **Art. 15 – Spese**

1. Tutte le spese relative al presente contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico dell'aggiudicatario che accetta di sostenerle.

#### **Art. 16 – Foro competente**

1. Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente contratto sarà esclusivamente quello di Civitavecchia.